



*Commissione di garanzia
dell'attuazione della legge sullo sciopero
nei servizi pubblici essenziali*

IL PRESIDENTE

Roma, 08 maggio 2006

Oggetto: Delibera interpretativa dell'art. 11 lett. a) della Regolamentazione provvisoria del trasporto pubblico locale adottata dalla Commissione con delibera n. 02/13 del 31.01.2002 e pubblicata in G.U. n. 70 del 23.03.2002.

Delibera n. 06/245

Seduta del 03 maggio 2006

LA COMMISSIONE

PREMESSO

- che in occasione dello sciopero nazionale del 28 aprile 2006 nel settore del trasporto pubblico locale, sono sorte contestazioni tra alcune organizzazioni sindacali territoriali e alcune aziende, relative all'interpretazione dell'art.11, lettera A), della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'art.2, comma 2, legge n. 146/1990 e ss. mod. nel settore del trasporto locale, adottata da questa Commissione con delibera del 31.01.2002 n. 02/13 e pubblicata in G.U. del 23.03.2002 n.70, secondo cui *“gli scioperi di durata inferiore alla giornata si svolgono in un unico periodo di ore continuative ...”*;
- che la Commissione è intervenuta sia attraverso indicazioni immediate ex-art. 13, lettera d), legge n. 146/1990 e ss. mod., sia attraverso nota di chiarimento del 20.04.2006 prot. 4407, inviata a FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL, FAISA-CISAL e UGL Autoferrotramvieri, nonché ad ASSTRA e ANAV;
- che, tuttavia, a conferma del permanere di incertezze sia nelle organizzazioni sindacali dei lavoratori sia in alcune aziende circa il portato della norma di cui sopra, in alcune località lo sciopero nazionale del 28 aprile 2006 non è stato attuato *“in un unico periodo di ore continuative”*, mentre alcune aziende hanno contestato modalità di effettuazione dello sciopero assolutamente regolari;
- che, comunque, la rilevanza del problema rende opportuna sul tema una delibera interpretativa del dettato della Regolamentazione provvisoria;
- che, sul punto, soccorre la delibera interpretativa di questa Commissione n.01/102 del 13.09.2001, riferita ad accordo nazionale anteriore al varo della Regolamentazione provvisoria, ma recante norma assolutamente identica a quella che ci occupa;

DELIBERA

- che l'art.11, lettera A), della vigente Regolamentazione provvisoria per il settore del trasporto locale, riproducente la dizione dell'accordo nazionale del 7.02.91, va interpretato nel senso che gli scioperi di durata inferiore alle ventiquattro ore devono svolgersi obbligatoriamente senza interruzione alcuna (in un "*unico periodo di ore continuative*"), salvo quella eventualmente conseguente al rispetto delle fasce orarie di garanzia;

DISPONE

l'inserimento della presente delibera sul sito Internet della Commissione.

IL PRESIDENTE
(Antonio Martone)